


TAR MI 0276053234

N. 1138/2010 REG.SEN.
N. 01138/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l T r i b u n a l e A m m i n i s t r a t i v o R e g i o n a l e p e r l a L o m b a r d i a

(S e z i o n e Q u a r t a)

h a p r o n u n c i a t o l a p r e s e n t e

S E N T E N Z A

sul ricorso elettorale n. 1138 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Renato D'Andrea, ed
elettivamente domiciliati presso l'avv. Mario Bucello in Milano, via
Mozart n. 9;

contro

- la Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Beniamino Caravita Di Toritto, Maria Emilia Moretti, Dario Vivone
e Fabio Cintioli ed elettivamente domiciliata con i medesimi presso
gli Uffici Regionali in Milano, via Fabio Filzi n. 22;
- l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex

lege presso questa in Milano, Via Freguglia n.1;

nei confronti di

- Giancarlo Abelli, Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Mario Barboni, Carlo Borghetti, Enrico Brambilla, Giulio Cavalli, Arianna Cavicchioli, Giuseppe Civati, Angelo Costanzo, Chiara Cremonesi, Elisabetta Fatuzzo, Giambattista Ferrari, Luca Gaffuri, Giuseppe Angelo, Gian Antonio Girelli, Maurizio Martina, Franco Mirabelli, Francesco Patitucci, Giovanni Pavese, Filippo Penati, Fabio Pizzul, Francesco Prina, Luciana Ruffinelli, Fabrizio Santantonio, Gabriele Sola, Carlo Spreafico, Stefano Tosi, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Stefano Zamponi, Sante Zuffada e Roberto Alboni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisabetta Cicigoi, Luca Giuliante, Bruno Santamaria ed Ernesto Stajano, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Luca Giuliante in Milano, Via Santa Sofia n. 6;

-Rienzo Azzi, Giulio Boscagli, Massimo Buscemi, Stefano Carugo, Raffaele Cattaneo, Alessandro Colucci, Romano Maria La Russa, Carlo Maccari, Stefano Maullu, Nicole Minetti, Franco Nicoli Cristiani, Mauro Parolini, Margherita Peroni, Massimo Ponzoni, Giorgio Pozzi, Giorgio Puricelli, Marcello Raimondi, Gianluca Rinaldin, Dorian Riparbelli, Giovanni Rossoni, Carlo Saffioti, Mario Sala, Paolo Valentini Puccitelli, Domenico Zambetti, Giuseppe Angelo Giammario e Vittorio Pesato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Stajano, Elisabetta Cicigoi, Luca Giuliante e Bruno Santamaria, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Luca

TAR MI 0276053234

Giuliente in Milano, Via Santa Sofia n. 6;

-Daniele Belotti, Dario Bianchi, Davide Boni, Cesare Bossetti, Renzo Bossi, Claudio Bottari, Fabrizio Cecchetti, Angelo Ciocca, Jari Colla, Giosue' Frosio, Stefano Galli, Giangiacomo Longoni, Alessandro Marcelli, Massimiliano Orsatti, Massimiliano Romeo e Pierluigi Toscani, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Sutti e Roberto Spelta, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Roberto Spelta in Milano via Montenapoleone n. 8;

-Valerio Bettoni, Enrico Marcora, Gianmarco Quadrini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Bezzi e Stefano Stranco, ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Milano, via Corridoni, n.39;

-Roberto Formigoni, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Collevocchio e Domenico Ielo, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Marcello Collevocchio in Milano, Foro Buonaparte n.70;

-Ugo Parolo e Roberto Pedretti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Spelta e Stefano Sutti, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Roberto Spelta in Milano, via Montenapoleone n. 8;

- Carlo Saffiori, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giuliente, Elisabetta Cicigoi, Bruno Santamaria ed Ernesto Stajano ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Luca Giuliente in Milano Via Santa Sofia n. 6;

per l'annullamento

- dell'atto di proclamazione degli eletti emesso in esito alle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Regionale della Lombardia svoltesi il 28 e 29 marzo 2010;
- del verbale delle operazioni espletate il 27 e 28 febbraio 2010 dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano che sono inerenti alla disamina della lista elettorale "Per la Lombardia" presentata per le suddette elezioni e che recano l'ammissione di detta lista alle elezioni medesime;
- di ogni altro atto presupposto o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano e dei suddetti controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Adriano Leo e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso elettorale in epigrafe, depositato il 20.5.2010 e poi ritualmente notificato alla Regione Lombardia ed all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano nonché ad almeno

uno dei controinteressati consiglieri regionali, gli istanti Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, nella loro qualità di cittadini elettori lombardi, hanno impugnato l'atto di proclamazione degli eletti conseguente alla consultazione popolare del 28 e 29 marzo 2010 per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia, nonché l'anteriore atto, contenuto nel verbale del 27 e 28 febbraio 2010 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano e recante l'ammissione della lista "Per la Lombardia" alla consultazione popolare in discorso.

Gli istanti hanno sostenuto la illegittimità di quanto impugnato deducendo che le dichiarazioni di sottoscrizione della lista elettorale "Per la Lombardia", che sono state sottoposte al vaglio del menzionato Ufficio Centrale Regionale ai fini dell'ammissione della lista stessa alla competizione elettorale de qua, sarebbero inficiate da vizi attinenti all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per quanto attiene: a) al luogo dell'autenticazione; b) alla data di essa; c) alla qualifica dell'autenticante; d) al timbro. Ne discenderebbe una insufficienza delle sottoscrizioni raccolte tale da non consentire l'ammissione della citata lista alle elezioni del marzo 2010 ed a portare all'annullamento di detta ammissione ed all'annullamento delle elezioni in discorso, il che - in sostanza - essi hanno, poi, richiesto concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia ed il sopramenzionato Ufficio Centrale Regionale, nonché i

controinteressati indicati in epigrafe.

Costoro hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso sotto vari profili ed anche – in particolare - a cagione della irricevibilità dell'impugnativa diretta contro il citato atto di ammissione della lista "Per la Lombardia" alle elezioni in oggetto; indi, essi hanno sostenuto la infondatezza del ricorso alla stregua sia del c.d. principio di "strumentalità delle forme" (in base al quale in subjecta materia la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato e quindi, nel caso di specie, qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto: come da C.S. Sez. V, 5.7.2005 n. 3716) e sia alla stregua della normativa recata dal D.L. 5.3.2010 n. 29. Essi hanno poi concluso chiedendo – in sostanza – la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso o la sua reiezione nel merito.

Con ordinanza collegiale 6.7.2010 n. 147, questo T.A.R. ha disposto l'acquisizione dell'impugnato provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano.

Con successiva ordinanza collegiale 5.10.2010 n. 181, questo T.A.R. ha ordinato alla parte ricorrente la rinnovazione delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio a tutti i controinteressati, anche nella forma dei pubblici proclami.

Con atto 26 ottobre 2010 ritualmente notificato, gli istanti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti di gravame:

- 1) non corrispondenza tra il numero delle sottoscrizioni attestata dai presentatori della lista "Per la Lombardia" ed il numero effettivo di quelle autenticate;
- 2) presenza, tra le sottoscrizioni della lista in oggetto, di numerose sottoscrizioni invalide perché prive di requisiti essenziali o perché evidenzianti dati non coincidenti con i certificati elettorali prodotti dai presentatori della lista medesima;
- 3) presenza, tra le sottoscrizioni di lista depositate presso l'Ufficio Centrale Regionale per la lista "Per la Lombardia", di numerose sottoscrizioni ritenute invalide per vizi di autenticazione;
- 4) presenza, tra le sottoscrizioni di lista in questione, di un gran numero di esse con firme false;
- 5) e 6) presenza tra le dette sottoscrizioni di lista, di un gran numero di esse con firme in vario modo non ritualmente raccolte.

La parte istante ha, infine, concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti in discorso, previa sospensione del presente giudizio in attesa che il Giudice Ordinario sia pronunci in ordine alla denunciata falsità di firme di sottoscrittori della lista "Per la Lombardia".

Con rituali memorie, le controparti hanno eccepito la irricevibilità e l'inammissibilità dei motivi aggiunti e, dopo essersi opposte alla predetta richiesta di sospensione del giudizio, hanno ribadito le loro tesi difensive anche per quanto attiene al ricorso principale.

Sono state poi ritualmente depositate dalle parti ulteriori memorie a

sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, sentiti gli avvocati delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

I - Con ricorso elettorale depositato il 20.5.2010 e con successivi motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2010, gli istanti, nella loro qualità di cittadini elettori lombardi, hanno impugnato davanti a questo T.A.R. la proclamazione degli eletti relativa alla consultazione popolare del 28 e 29 marzo 2010, per il rinnovo dell'Amministrazione Regionale della Lombardia, e l'anteriore atto contenuto nel verbale delle operazioni svolte il 27 e il 28 febbraio 2010 dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano e concludentisi con l'ammissione della lista "Per la Lombardia" alla suddetta consultazione popolare.

Gli istanti hanno proposto un unico articolato motivo di censura che si appunta contro l'impugnato atto dell'Ufficio Centrale Regionale e che prospetta vizi in ordine al medesimo, i quali, ove riconosciuti sussistenti in questa sede, porterebbero a far ritenere sia l'illegittimità dell'atto in discorso e sia - per illegittimità derivata - quella delle impugnature elezioni e condurrebbero, alla fine, ad una pronuncia giurisdizionale di annullamento di quanto impugnato.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2010, gli istanti hanno proposto ulteriori censure rivolte sempre avverso l'impugnato atto del 27 e 28 febbraio 2010 recante l'ammissione, ad opera

dell'Ufficio Centrale Regionale, della lista "Per la Lombardia" alle elezioni del marzo 2010.

Tra queste censure ve n'è una con cui si deduce la falsità di numerose firme tra quelle apposte alle dichiarazioni di sottoscrizione della lista "Per la Lombardia" a suo tempo depositate presso il menzionato Ufficio Centrale Regionale. A cagione del contenuto della testè indicata censura, gli istanti hanno chiesto a questo T.A.R. di disporre la sospensione del giudizio elettorale in attesa che il Giudice Ordinario nel frattempo adito si pronunci sulle questioni di falsità che appaiono già portate alla cognizione del medesimo.

II - Avverso il ricorso ed i motivi aggiunti di cui sopra le costituite controparti hanno sostenuto sia la inammissibilità e la non tempestività di essi e sia la loro infondatezza; quest'ultima alla stregua sia del predetto c.d. principio di "strumentalità delle forme" in subjecta materia e sia della normativa recata dal D.L. 5.3.2010 n. 29.


In particolare, le controparti hanno sollevato rilevanti eccezioni di carattere preliminare, ciascuna delle quali, ove accolta, impedirebbe la disamina del merito del ricorso e dei motivi aggiunti in questione.

Tali eccezioni sono le seguenti:

1. nei confronti del ricorso;

a) inammissibilità del ricorso a cagione delle presenza, in esso, di una mera prospettazione dei vizi con il medesimo denunciati;

b) inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso al



Ministero degli Interni, Amministrazione statale a cui fa capo l'Ufficio Centrale Regionale che ha emesso l'impugnato atto di ammissione della lista "Per la Lombardia" e che – alla stregua di pronunce del Consiglio di Stato (A.P., 31.7.1996 n. 16 e Sez. V, 16.10.2006 n. 6135) – avrebbe "natura di organo temporaneo..privo di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti ed operazioni", soprattutto dopo aver "già esaurito le sue attribuzioni con il completamento delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti";

c) inammissibilità del ricorso per il fatto che l'impugnativa, in esso contenuta, diretta contro il suddetto atto di ammissione di lista sarebbe irricevibile per tardività perché, rivolgendosi avverso un atto risalente al febbraio 2010 ed avente carattere immediatamente lesivo (anche alla stregua della sentenza 5/7 luglio 2010 n. 236 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570... introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147..., nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorchè immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti") si sarebbe dovuta proporre nei termini di legge decorrenti dalla conoscenza di esso atto d'ammissione ed abbondantemente scaduti ad avvenuto espletamento delle elezioni de quibus del marzo 2010;

d) inammissibilità del ricorso per il fatto che l'impugnativa contro il suddetto atto di ammissione di lista sarebbe pur essa inammissibile, essendo intervenuta dopo che, in ordine alla questione della esclusione o della ammissione della lista di che trattasi, questo T.A.R. si era sostanzialmente già pronunciato con le sentenze 9.3.2010 nn. 559 e 560 già passate in giudicato e non impugnate dagli attuali ricorrenti pur presenti nei relativi giudizi di 1° grado: sentenze, le suddette, le quali, insieme con l'annullamento di un atto di esclusione della lista de qua dalla competizione elettorale, contenevano la formale dichiarazione di ammissione della lista stessa;

2. nei confronti dei motivi aggiunti:

a) irricevibilità di essi per tardività della loro proposizione;

b) inammissibilità di essi per il fatto che, con i medesimi, si introdurrebbero vizi nuovi ed ulteriori relativi alle dichiarazioni di sottoscrizione della lista in oggetto, i quali vizi non costituirebbero mera puntualizzazione e/o specificazione di quelle illegittimità già dedotte con il proposto ricorso elettorale.

III. Si può ora passare alla valutazione delle suddette eccezioni preliminari.

A. Va, anzitutto, vagliata la prima di esse indicata alla lettera a) del n. 1. del precedente punto II: la eccezione, cioè, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché recante soltanto una mera prospettazione dei vizi con esso denunciati.

L'eccezione è fondata.

Ed invero, dall'esame del ricorso in epigrafe e dell'intero fascicolo di parte emerge chiaramente che, con l'unico proposto motivo di gravame, i ricorrenti si sono limitati semplicemente ad affermare la nullità, sotto alcuni profili, di un numero indeterminato tra le firme raccolte per la presentazione della lista "Per la Lombardia" alle elezioni del marzo 2010.

Più precisamente, essi hanno denunciato pretesi vizi che inficerebbero molte di tali firme (non specificate peraltro - ripetesi - nel loro numero) senza - tuttavia - fornire, a sostegno della effettuata allegazione di nullità, alcun principio di prova o, quanto meno, un qualsivoglia elemento indiziario riferito a precisi fatti concreti, in grado di orientare il convincimento del giudice verso una sostanziale alterazione del risultato elettorale nel caso di specie.

Né, in contrario, varrebbe addurre (cosa peraltro non prospettata dai ricorrenti) che le denunciate nullità si sarebbero potute ricavare dal provvedimento 1° marzo 2010 emesso dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello, in accoglimento di un esposto dell'attuale ricorrente Lipparini, e recante l'esclusione della citata lista "Per la Lombardia" dalla competizione elettorale in questione.

Al riguardo, devesi - infatti - notare che il testè menzionato provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale, neppure richiamato nel presente giudizio dagli odierni ricorrenti, è stato annullato da questo T.A.R. - Sez. IV - con sentenze 9.3.2010 nn. 559 e 560 ormai passate in giudicato (la prima delle quali, in forza di decisione

1640/2010 emessa il 13.3.2010 dal Consiglio di Stato a seguito di appello proposto dalla lista "Rifondazione Comunista"), sicché risulta privo di rilevanza.

L'esaminata eccezione, quindi, deve essere accolta; il che esime il Collegio sia dall'effettuare un vaglio delle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controparti e sia dal procedere ad una disamina del merito del ricorso stesso.

B. Vengono, in secondo luogo, in considerazione i motivi aggiunti notificati il 29.10.2010 e depositati il 10.11.2010.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalle controparti, di irricevibilità dei suddetti motivi aggiunti.

Sostengono le controparti che questi sarebbero tardivi per la ragione che le censure con essi prospettate non trarrebbero origine da fatti o documenti conosciuti dopo la proposizione del ricorso, ma da fatti o documenti ben noti ai ricorrenti sin da epoca anteriore.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Ed invero, da un riscontro degli atti di causa emerge con chiarezza che i ricorrenti, i quali nella fase preelettorale rivestivano la qualità di delegati rappresentanti della lista del partito radicale denominata "Bonino-Pannella" ed operavano in tale qualità, erano ben a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni di sottoscrizione della lista "Per la Lombardia".

Ed infatti, essi nel febbraio 2010 avevano inoltrato all'Ufficio Centrale Regionale un'istanza di accesso alla documentazione che a

TAR MI 0276053234

tale Ufficio era stata presentata dalla lista "Per la Lombardia" ed avevano ottenuto e, poi effettuato il richiesto accesso in data 28.2.2010 per tre ore e mezzo; ciò traspare, anzitutto, dal documento allegato sub.3 al ricorso e consistente in un esposto datato 1° marzo 2010 che l'odierno ricorrente Lipparini, presentatore della lista "Bonino-Pannella" insieme con il ricorrente Cappato, aveva inviato al menzionato Ufficio Centrale Regionale ed alla Procura della Repubblica di Milano, nel quale esposto si fa espresso testuale riferimento "all'esame dettagliato delle firme depositate per l'ammissione della lista denominata "Per la Lombardia" effettuato da Marco Cappato e dal sottoscritto (il Lipparini) in data 28 febbraio 2010 dopo l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90 presso l'aula Penale 2 bis, Palazzo di Giustizia Corso di Porta Vittoria in Milano dalle ore 16:30 alle ore 20:00".

Orbene, in detta occasione, i due ricorrenti Cappato e Lipparini avevano quindi preso cognizione della suddetta documentazione della lista "Per la Lombardia" ed era stato - come anche ammesso espressamente nel ricorso a pag. 4 , riga 10 e seguente - reso ad essi "possibile un esame e un controllo dettagliato delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni"; dal che essi avevano anche tratto alcune circostanziate illazioni che non pare possano considerarsi come semplicemente desumibili ictu oculi.

Stante quanto sopra rilevato, è da ritenere, ad avviso del Collegio, che i due ricorrenti Cappato e Lipparini, a causa dell'approfondita

TAR MI 0276053234

conoscenza che avevano acquisito il 28 febbraio 2010, erano ben in grado di formulare, se non altro almeno al momento della proposizione del ricorso, le censure dedotte con i motivi aggiunti e non traenti origine da nuovi fatti sopravvenuti successivamente a detto momento.

Pertanto, gli esaminati motivi aggiunti sono da reputare sicuramente tardivi e da dichiarare, quindi, irricevibili.

IV. Per le superiori considerazioni, l'esaminato ricorso elettorale va dichiarato inammissibile ed i relativi motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili per tardività, sicché non sussistono ragioni per una sospensione del giudizio de quo in attesa di processi davanti all'A.G.O. in ordine a dedotte falsità di firme apposte a sottoscrizioni presentate dalla lista "Per la Lombardia" al fine di partecipare alle elezioni in questione.

Per quanto attiene alle spese processuali, ritiene il Collegio di compensarle tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso elettorale di cui in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Milano nelle Camere di Consiglio dei giorni 9 e 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente, Estensore

Concetta Plantamura, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 20 DIC. 2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

